

(N. 2285-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1952

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
 - b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
 - c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
-

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 2285 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, concluse a Chiasso tra l'Italia e la Svizzera il 5 aprile 1951.

I. Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara.

La Roggia Molinara è un breve canale collettore dei displuvi e degli scoli delle acque nella zona di Como e di Chiasso. Il canale aveva un percorso sinuoso, che si è dimostrato pericoloso per i frequenti ingorghi che hanno provocato inondazioni e impaludamenti. Si è perciò reso necessario elaborare un progetto tecnicamente più moderno e tale da eliminare gli inconvenienti cui dava luogo il precedente tracciato. Con la Convenzione di cui si tratta si prevedono: *a)* la correzione del tracciato del Canale secondo un progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949 ed approvato dal comune di Como il 9 marzo 1950 (art. 1); *b)* il riparto della spesa, che è stata addossata per quattro quinti al comune di Chiasso e per un quinto al comune di Como (art. 2); *c)* le intese necessarie per la vigilanza nell'esecuzione dei lavori da parte delle competenti autorità tecniche dei due Paesi, per la fornitura dei materiali e per l'allestimento della liquidazione dei conti (art. 3); *d)* l'esenzione da tasse doganali e da qualsiasi altra imposta per gli impianti, i macchinari e i materiali da costruzione occorrenti (art. 4); *e)* le modalità del collaudo e di manutenzione del canale (art. 5); *f)* lo scambio delle ratifiche, da effettuarsi a Roma.

II. Convenzione concernente la ratifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e di Chiasso.

Il canale Roggia Molinara, col suo andamento sinuoso, non soltanto provocava disordini idraulici nelle zone interessate, ma complicava anche i servizi di vigilanza di frontiera. Ond'è che i due Paesi interessati, avendo deciso di migliorare il tracciato del Canale per eliminare gli

inconvenienti tecnici, cui il percorso sinuoso dava luogo, hanno altresì convenuto di rettificare il tracciato della frontiera, tra i comuni di Como e Chiasso, fissandolo in base all'asse del nuovo canale.

L'articolo 2 della Convenzione dà incarico alla Commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero di determinare il nuovo confine, dettando inoltre i criteri che la Commissione stessa dovrà seguire nell'esplicazione del nuovo compito ad essa demandato. L'articolo 3 riguarda il riparto delle spese occorrenti.

III. Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

L'intensità del traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso ha reso necessario di semplificare le formalità doganali, separando altresì i controlli relativi al transito delle persone, da quelli riguardanti il traffico delle merci. Per raggiungere tale finalità i due Paesi hanno convenuto di permutare limitate superfici (di circa 62 metri quadrati ciascuna) nonchè di regolare l'incippazione e la demarcazione della nuova frontiera, da eseguirsi sotto il controllo della menzionata Commissione permanente italo-svizzera.

* * *

Le tre Convenzioni rispondono agli interessi comuni dei due Paesi contraenti: l'amicizia mai venuta meno fra i due popoli delle due nazioni confinanti ha facilitato la conclusione degli Accordi.

La vostra Commissione vi propone pertanto, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge n. 2285 col voto, che nei rapporti italo-svizzeri non è un augurio retorico, che la amicizia fra i due Paesi sia lievito di una collaborazione sempre più feconda ed operosa.

BOSCO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, il 5 aprile 1951:

Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.